



Home > News > Nazionale > Attualità > REGOLAMENTO ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI: NOVITÀ PER IMPRESE E CONSUMATORI

## REGOLAMENTO ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI: NOVITÀ PER IMPRESE E CONSUMATORI



NEWS

**Il Regolamento UE, pubblicato il 22 novembre 2011, è un passo fondamentale per il mercato dell'industria alimentare. Tutelati i consumatori che avranno maggiori informazioni sui prodotti che acquistano. Tutelate le aziende che opereranno all'interno di un quadro normativo uniformato e chiaro.**



Publicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il **nuovo Regolamento comunitario 1169/2011** relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. **UnionAlimentari, l'Unione Nazionale delle Piccola e Media impresa** alimentare, esprime soddisfazione per l'approvazione di tale regolamento,

che rappresenta un nuovo tassello normativo nella direzione di favorire il libero scambio di merci e l'attività degli operatori.

Il testo finale è il risultato di anni di lavoro all'interno delle istituzioni europee e si inserisce in un contesto in cui si avvertiva fortemente l'esigenza di un riferimento comune all'interno dei paesi dell'Unione.

Pur avendo dei punti "migliorabili", il **Regolamento contribuisce ad uniformare le legislazioni dei singoli paesi**. Il presente Regolamento, infatti, interviene in maniera sistemica nella complessa materia dell'etichettatura degli alimenti, garantendo **ai consumatori il diritto ad essere bene informati sui prodotti che acquistano e alle aziende di conoscere regole certe per operare sui mercati**.

Il Regolamento entrerà in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, ma sarà applicabile solo dal 13 dicembre 2014 per alcuni punti e dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda l'obbligo di indicare i valori nutrizionali. In questo periodo le aziende avranno il tempo di informarsi e di adeguare gli incarti senza sostenere pesanti costi o gettare al macero incarti già presenti a magazzino, organizzando la produzione in tempo per le nuove regole.

In quest'ottica, **UnionAlimentari garantisce supporto alle imprese associate per l'applicazione del nuovo Regolamento**: in funzione delle tempistiche di applicazione sarà studiato un calendario di attività volte a informare le aziende alimentari circa le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento.

*"Guardiamo con fiducia al nuovo Regolamento. - commenta **Renato Bonaglia, Presidente UnionAlimentari** - Da tempo attendevamo questo passo da parte dell'Europa: troppo spesso abbiamo assistito a "fughe in avanti" da parte degli Stati nazionali che invece di portare chiarezza per consumatori e imprese hanno solamente favorito confusioni e difficoltà per la competitività delle imprese. L'introduzione di regole chiare, uniformi e valide per tutti rappresenta per il consumatore e per le aziende alimentari un passo importante verso un mercato europeo trasparente e facilmente accessibile anche per i piccoli operatori meno strutturati".*

***Si allega nota descrittiva con le principali modifiche introdotte dal Regolamento***

23/11/2011	IL MERIDIANO	ESTRATTO WEB
<b><u>Principali modifiche introdotte dal nuovo Regolamento 1169/2011</u></b>		
<p data-bbox="150 439 593 468"><b><u>ETICHETTATURA NUTRIZIONALE</u></b></p> <p data-bbox="150 490 1433 584">Per gli alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale i cui valori medi andranno rapportati a 100 g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell'ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.</p> <p data-bbox="150 607 1433 669">L'obbligo dell'indicazione dei valori nutrizionali si applica a tutti gli alimenti; le eccezioni sono espressamente indicate all'interno del Regolamento.</p> <p data-bbox="150 692 1433 817">Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo "contiene quantità trascurabili di..." e sono riportate immediatamente accanto alla tabella nutrizionale.</p> <p data-bbox="150 840 1433 902">Il sodio verrà sostituito dall'indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.</p> <p data-bbox="150 925 1433 987">L'indicazione delle fibre diviene facoltativa, mentre l'indicazione del contenuto di colesterolo non è presente nella lista delle indicazioni facoltative.</p> <p data-bbox="150 1010 520 1039"><b><u>INDICAZIONE DI ORIGINE</u></b></p> <p data-bbox="150 1061 1433 1220">Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza mentre le carni diverse dalle bovine e da quelle già individuate, il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50% l'indicazione è in corso di valutazione.</p> <p data-bbox="150 1243 512 1272"><b><u>DICITURE OBBLIGATORIE</u></b></p> <p data-bbox="150 1294 1433 1388">Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Il Regolamento stabilisce l'altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Una eccezione è prevista per le confezioni più piccole (con superficie maggiore inferiore a 80cm<sup>2</sup>) fissando comunque l'altezza minima a 0,9 mm.</p> <p data-bbox="150 1411 312 1440"><b><u>ALLERGENI</u></b></p> <p data-bbox="150 1462 1433 1525">Gli allergeni dovranno essere indicati in etichetta con maggiore enfasi ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni.</p> <p data-bbox="150 1547 753 1576"><b><u>TERMINI DI SCADENZA E CONSERVAZIONE</u></b></p> <p data-bbox="150 1599 1433 1693">La data di scadenza dovrà essere indicata su ogni porzione della confezione. Rimane invariata la dicitura, ma diviene la data limite di consumo oltre il quale il prodotto è considerato a rischio secondo il Regolamento 178/2002.</p> <p data-bbox="150 1715 1433 1809">Per consentire una conservazione e un'utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.</p> <p data-bbox="150 1832 1139 1861">Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione.</p>		
<b>Argomento: Nuovo regolamento etichettatura</b>		<b>Pag. 02</b>

23/11/2011	IL MERIDIANO	ESTRATTO WEB
<p data-bbox="156 353 496 385"><u>OLI E GRASSI VEGETALI</u></p> <p data-bbox="148 407 1297 439">Il Regolamento prevede l'obbligo di indicare l'origine vegetale di oli e grassi vegetali.</p> <p data-bbox="148 510 248 542"><u>ACQUA</u></p> <p data-bbox="148 564 1437 658">La deroga che consente di non indicare l'acqua aggiunta ad un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5% non si può applicare alla carne, alle preparazioni di carne a prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.</p> <p data-bbox="148 730 643 761"><u>ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI</u></p> <p data-bbox="148 784 1437 846">Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull'etichetta il termine "scongelato".</p> <p data-bbox="148 869 1437 963">Obbligo di indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.</p> <p data-bbox="148 1034 469 1066"><u>ALIMENTI RICOMPOSTI</u></p> <p data-bbox="148 1088 1437 1249">I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce, ma che in realtà sono frutto dell'unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l'indicazione "carne ricomposta" o "pesce ricomposto".</p> <p data-bbox="148 1321 399 1352"><u>RESPONSABILITA'</u></p> <p data-bbox="148 1375 1437 1438">Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori.</p> <p data-bbox="148 1509 454 1541"><u>VENDITA A DISTANZA</u></p> <p data-bbox="148 1563 1437 1657">Il Regolamento interviene in materia specificando che le indicazioni obbligatorie ad eccezione del Termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto.</p> <p data-bbox="148 1729 504 1760">Roma, 23 novembre 2011</p>		
<b>Argomento: Nuovo regolamento etichettatura</b>		<b>Pag. 03</b>